



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		ORIGINALE
Prot. Gen. N.	20050102788	
Data	01-08-2005	
Codice e Num. Det.	DDAA1 - 670 - 2005	

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AI SENSI DEL D.LGS. N° 152/1999 E S.M.I., L.R. N° 13/1990 E L.R. N° 48/1993; DITTA "ENEL PRODUZIONE S.P.A." CON SEDE OPERATIVA IN LOCALITÀ VALMADONNA - VIA DELL'OSTERIETTA - ALESSANDRIA

Tutela e valorizzazione risorse idriche (AM620)

Il sottoscritto Dott. Giuseppe PUCCIO - Dirigente Responsabile Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

VISTE le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

VISTO l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 117/3768 del 12/01/05 di attribuzione incarico dirigenziale nell'Ambito della Direzione Ambiente e Territorio ad oggetto: "Dirigente Dott. Giuseppe Puccio - autorizzazione incarico dirigenziale";

VISTO il D.Lgs. 11/05/1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 258 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11/05/1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24/04/1998, n. 128";

VISTA la L.R. 26/03/1990 n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 17/11/1993 n. 48 che, in attuazione della legge di riforma delle autonomie locali 08/06/1990 n. 142, ha individuato le funzioni amministrative di interesse comunale e provinciale in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;

VISTO il "Regolamento degli effluenti liquidi provenienti da insediamenti civili, produttivi e da pubbliche fognature" approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 25/5679 del 28/02/1994, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 dello 04/05/1994;

VISTA la D.C.P. n. 57/37361 in data 29/09/1995 ad oggetto: "Regolamento degli effluenti liquidi provenienti da insediamenti civili, produttivi e da pubbliche fognature - modifica art. 20", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la D.G.P. n. 397/57339 in data 10/08/2000 con la quale veniva approvato il documento realizzato dall'Unione delle Province Piemontesi relativo alla disciplina delle acque reflue, nonché la D.G.P. n. 697/105280 del 14/12/01 con la quale la Provincia di Alessandria approvava la modulistica relativa alla presentazione di istanza di autorizzazione allo scarico di acque reflue, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la L.R. 07/04/03 n. 6 "Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30/04/96 n. 22";

VISTA l'istanza, prot. n. 15286 del 03/02/05, volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, presentata dalla Ditta "Enel Produzione S.p.A." che svolge l'attività di produzione energia elettrica con macchinari turbogas;

VISTA la documentazione integrativa Prot. n. 65064 del 16/05/05;

VISTO il parere tecnico favorevole dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Provinciale di Alessandria - trasmesso con nota n. 91256 in data 19/07/05, Prot. Ambiente n. 98739 in data 22/07/05;

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico Consultivo Provinciale per l'Ambiente, espresso in data 21/07/05;

DETERMINA

di autorizzare, con decorrenza 01/10/05, la Ditta "Enel Produzione S.p.A." con sede legale in V.le Regina Margherita, 125 - Roma e sede operativa in Località Valmadonna - Via dell'Osterietta - Alessandria - nella persona del suo Legale Rappresentante così come indicato nell'istanza dalla Ditta stessa a scaricare i reflui

di tipo industriale dall'insediamento sopra citato nel Rio Longine secondo le modalità e ubicazione come risultano dagli allegati tecnici alla domanda, nel rispetto delle sotto elencate prescrizioni:

- i reflui costituiti da acque reflue industriali dovranno rispettare i limiti di emissione per scarichi in acque superficiali così come disposto dall'Allegato 5 - Tabella 3 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. o quelli che verranno determinati da eventuali e successivi provvedimenti normativi nazionali e/o regionali in base alla rispettiva categoria di appartenenza;
- la ditta dovrà provvedere a far eseguire n. 1 (una) analisi dei reflui scaricati con cadenza semestrale;
- le analisi potranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati a ciò abilitati. Gli originali dovranno essere conservati presso la Ditta per un periodo di 5 anni. In caso di analisi che non rispettino i limiti tabellari dovrà esserne data immediata comunicazione alla Provincia. Resta ferma la possibilità di provvedere in qualsiasi momento ad eseguire controlli da parte dei Servizi preposti.
- dovrà essere posizionato, all'uscita di ogni scarico, qualora mancante, idoneo pozzetto per i prelievi con caratteristiche conformi alle norme UNICHIM quaderno n. 92;
- gli impianti di depurazione dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento, con svuotamento periodico del materiale depositato; la Ditta dovrà provvedere costantemente alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed al monitoraggio periodico degli scarichi in modo da prevenire eventuali avarie che potrebbero determinare rischi di inquinamento ambientale;
- lo smaltimento del materiale organico derivante dalla pulizia anzidetta, dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente (D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 – Leggi Regionali, e Regolamenti comunali);
- nell'ipotesi che, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento, da superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose le relative acque dovranno essere convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione;
- l'allontanamento delle acque depurate dovrà avvenire senza che le stesse provochino ristagno o impaludamento;

Qualsiasi modificazione degli scarichi esistenti o la realizzazione di nuovi scarichi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia.

Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini dello scarico e non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 152/99 così come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000, "chiunque ... effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, ... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni (Euro 1.032) a lire venticinque milioni (Euro 12.911)".

La presente autorizzazione, rilasciata in considerazione di quanto premesso, ha validità a tutto il 30/07/09.

Un anno prima della scadenza dovrà essere presentata nuova istanza autorizzativa.

La presente determinazione viene redatta in due originali per gli adempimenti di competenza.

MG/MP/FA



IL DIRIGENTE
Direzione Tutela e Valorizzazione
Ambientale - Protezione Civile
Dott. Giuseppe Puccio